



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Ufficio Circondariale Marittimo
 Porto Santo Stefano
 UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA
 Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/816200 – ucportosantostefano@mit.gov.it

ORDINANZA n. ____/2020

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano,

VISTA l'istanza pervenuta in data 22.10.2018, dal Sig. Filippo Nogarín, nato a Livorno il 04.09.1970 ed ivi residente in via della Meloria n.48, in qualità di legale rappresentante del Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G.BACCI", con sede a Livorno in via Nazario Sauro n.4, con il quale si richiede l'emissione di un'ordinanza che interdica la zona di mare interessata dai lavori di ripristino ambientale e alla tutela dei fondali marini, tra Cala Ficaia e Punta del Lazzeretto di Isola del Giglio;

VISTA la relazione tecnica dello studio BST Ingegneria con sede a Livorno in via Italia n.395, in data 16.01.2019;

CONSIDERATO che successivamente alla emanazione della ordinanza n.76/2019 è stato accertato che la società richiedente nell'istanza aveva riportato, nei punti che delimitano la zona dei lavori, due coordinate errate;

VISTA la comunicazione della effettuata dal presidente del C.I.B.M. in data 03.04.2020 in con cui venivano comunicate le coordinate in WGS84 corrette;

RITENUTO necessario prevenire il verificarsi di possibili incidenti nella zona e nello specchio acqueo circostante la struttura, sopra meglio indicata, al fine di garantire la sicurezza del traffico marittimo e la tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTI gli articoli 30, 62, 63, 81 e 83 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59, del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

L'ordinanza n.76/2019, emanata in data 30.05.2019, dopo la frase: ".....la zona di mare interessata è compresa tra i punti di seguito riportati (Datum WGS 84):...." è così modificata:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	42° 21' 50" N	010° 55' 8.8" E
B	42° 21' 59.9" N	010° 55' 11.4"E
C	42° 22' 1.1" N	010° 55' 18.7"E
D	42° 21' 50.3" N	010° 55' 21.3"E

Articolo 1

Restano ferme tutte le altre disposizioni indicate nell'ordinanza n. 76/2019;

I contravventori alla presente ordinanza incorrono:

- se alla condotta di un' unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n° 171 e successive modifiche ed integrazioni;
- negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all' art. 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.iit/porto-santo-stefano e la diffusione attraverso gli organi di stampa locali.

Pratica completa. Esistono le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione per l'emanazione del provvedimento finale

P IL CAPO SEZIONE TECNICA
OPERATIVA E DIFESA PORTUALE
1° Lgt. Np. Francesco IMPROTA l.a.
1° M.llo Np. Daniele MASSIMI

Porto Santo Stefano, 04.04.2020

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Teofilo TRAINA**

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Firmato digitalmente da: TRAINA TEOFILO
Data: 04/04/2020 10:04:37